


REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIANENGO

PROVINCIA DI CREMONA



**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
SOVVENZIONI PER ATTIVITA'
CULTURALI, SPORTIVE E PER LA
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

ARTICOLO 1

L'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce le iniziative di Enti, Associazioni Pubbliche e private, dirette ad incrementare lo sviluppo economico, sociale, culturale e per la tutela dei valori ambientali del Paese e a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, nonché a salvaguardare tradizioni storiche, ambientali, civili e religiose, della propria comunità o di parti di essa.

ARTICOLO 2

Ai fini di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale iscrive annualmente, nel proprio bilancio, appositi stanziamenti sia per l'organizzazione diretta di mostre, manifestazioni, convegni ed altri eventi culturali e sportivi, sia per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad associazioni sportive o del volontariato, cooperative ONLUS e no – profit, istituzioni, enti pubblici e privati, comitati.

L'erogazione delle somme stanziata in bilancio è subordinata all'osservanza del presente regolamento.

ARTICOLO 3

L'erogazione di contributi o sovvenzioni per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento è consentita esclusivamente a favore di associazioni sportive o del volontariato, cooperative ONLUS e no – profit, Enti pubblici e privati, istituzioni, comitati, non aventi scopo di lucro con finalità sociali, culturali, sportive o religiose.

La natura di associazione o cooperativa deve risultare da uno statuto approvato in data di almeno un anno anteriore alla richiesta di intervento aventi la loro sede nel territorio del Comune; il riconoscimento può anche essere a favore di enti e associazioni non aventi la sede nel Comune purché riconosciute a livello nazionale e che realizzino progetti dedicati alla realtà locale.

L'erogazione di contributi di cui ai precedenti commi sono erogati a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco che dovranno essere prodotte in carta semplice e contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione.

ARTICOLO 4

Le associazioni di cui al precedente articolo 2, dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale entro il mese di marzo, un programma di massima relativo alle attività che intende promuovere durante l'anno; la richiesta di contributo dovrà essere presentata un mese prima della manifestazione oggetto di richiesta.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative di Enti, associazioni pubbliche e private dirette ad incrementare le attività culturali, educative, sportive e/o ricreative e per la tutela dei valori ambientali.

Essi vengono erogati a:

- Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

ARTICOLO 6

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della data e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato rendicontando la spesa sostenuta.

ARTICOLO 7

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ARTICOLO 8

Per gli enti e associazioni il contributo viene concesso in relazione al tipo di attività svolta e al suo prevalente carattere sociale e di pubblica utilità, nonché al numero di persone coinvolte nell'attività stessa sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti o partecipanti.

Deve trattarsi di associazioni ed enti non a fine di lucro, di associazioni ed enti le cui finalità sociali, culturali, sportive e religiose siano notoriamente riconosciute, di associazioni ed enti aventi prioritariamente la loro sede nel territorio del Comune.

Il riconoscimento può anche andare a favore di enti e associazioni non aventi la sede nel Comune purché trattasi di associazioni a livello nazionale e la cui attività è svolta anche a livello locale o per le finalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Verrà inoltre privilegiata l'attività di tipo continuativo rispetto a quella praticata in modo saltuario o in modo ricorrente nell'arco dell'anno.

La Giunta Comunale, può erogare contributi "una tantum" per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari. La domanda per tali contributi deve essere presentata trenta giorni prima della data fissata per la manifestazione. La concessione sarà possibile solo se esiste ancora nell'apposito capitolo di bilancio la relativa disponibilità.

ARTICOLO 9

I contributi sono erogati previa deliberazione della Giunta comunale tenendo conto di:

- a) finalità statutarie dell'ente o associazione richiedente;
- b) finalità della somma;
- c) beneficio dell'intervento richiesto sulla comunità locale.

ARTICOLO 10

Sono escluse dal contributo del Comune le prestazioni personali di privati o dei componenti dell'ente, dell'associazione organizzatrice e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, nonché le spese per uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il privato, l'ente o l'associazione organizzatrice già disponga o che siano messi a disposizione dal Comune o da altri enti.

Il Comune resta, in ogni caso, estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra enti o associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 11

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.